PROVINCIA DI TORINO

Servizio Trasporti
Ufficio Noleggio e Taxi

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO - TIPO
PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA.

D.C.P. n. 338/13200 del 31 marzo 1998

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/12/1998 n. 46

INDICE

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con Conducente	pg. 1
ART. 2 - Disciplina del servizio	pg. 1
ART. 3 - Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	pg. 1
ART. 4 - Titoli preferenziali	pg. 3
ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse	pg. 4
ART. 6 - Contenuti del bando	pg. 5
ART. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	pg. 5
ART. 8 - Sostituzione alla guida	pg. 6
ART. 9 - Durata dell'autorizzazione	pg. 7
ART. 10 - Trasferibilita' dell'autorizzazione	pg. 7
ART. 11 - Inizio del servizio	pg. 8
ART. 12 - Sanzioni	pg. 8
ART. 13 - Sospensione dell'autorizzazione	pg. 9
ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione	pg. 9
ART. 15 - Decadenza dell'autorizzazione	pg. 10
ART. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pg. 10
ART. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione	pg. 10
ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo	pg. 11
ART. 19 - Tariffe	pg. 12
ART. 20 - Svolgimento del servizio	pg. 12
ART. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pg. 13
ART. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap	pg. 13
ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli	pg. 14
ART. 24 - Comportamento degli utenti	pg. 14
ART. 25 - Reclami	pg. 14
ART. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni	pg. 15
ART. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali	pg. 15
ART. 28 - Commissione Consultiva	pg. 15
ART. 29 - Disposizioni finali	pg. 16
Riferimenti legislativi richiamati nello Schema-tipo	pg. 17

REGOLAMENTO TIPO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24, SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Definizione dell' Autoservizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura e' un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.[1]

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato per le parti in vigore:

a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 " Legge generale sui trasporti e sulla viabilita' " ;

c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 " Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

d) dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 " Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente ";

f) dal D.M. 20 aprile 1993 " Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura ";

g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

h) dal D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422 " Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale ";

i) dalle future norme che disciplineranno la materia;

l) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n.....del.....;

Art. 3 - Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.[2]

---

1. Art. 1 L. 21/92
2. Art. 8, comma 1, L. 21/92

- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocita', debbono comprovare tale loro qualita' mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/68

- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68

- di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;[8]
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
- di non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 15/68 saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verra' concesso un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni,[9] per la presentazione della relativa documentazione; la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc..) sara' acquisita d'ufficio.

9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco e' allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 4 - Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, dovra' individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalita' del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovra' esser inserito quello di:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.[10]

Potra' inoltre esser inserito quello di:

- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuita', regolarita' ed efficienza.

8. Art. 9, comma 3, L. 21/92
9. Art. 3, comma 2, L. 127/97
10. Art. 8, comma 4, L. 21/92

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.[16]

8. Sono altresi' causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione
- l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte delle stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L'autorizzazione e' riferita ad un singolo veicolo.

2. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.[17]

3. Il Comune nel rilasciare piu' autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovra' essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' art. 4 della legge n. 15/68:

16. Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95
17. Art. 8, comma 2, L. 21/92

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione

1. L' autorizzazione comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune e' tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneita' morale e' tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

Art. 10 - Trasferibilita' dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e' trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purche' iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.[22]

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione puo' essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero puo' essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purche' iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione e' revocata e messa a concorso.[23]

3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi puo' richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovra' essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attivita', fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovra' nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potra' piu' essere trasferita ad altri, ma dovra' essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.[24]

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

22. Art. 9, comma 1, L. 21/92
23. Art. 9, comma 2, L. 21/92
24. Art. 9, comma 3, L. 21/92

d) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23;

e) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, cosi' come previsto dall'art. 17 comma 2;

f) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, cosi come previsto dall'art. 25;

g) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;

h) inosservanza dei limiti tariffari. [26]

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 13 Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati cosi' come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 22;

b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecunaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);

c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.[27]

2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell' autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;

b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;

c) per violazione delle norme sulla trasferibilita' delle autorizzazioni cosi' come previste dall'art. 10;

d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;

e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;

26. Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente e' in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".

27. idem

b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B;[29]

c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione .

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.[30]

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, o degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovra' informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sara' fissato caso per caso, si provvedera' alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 18 - <u>Sostituzione</u> <u>dell'autoveicolo</u>

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa puo' essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attivita' di noleggio, purche' in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o dagli uffici comunali preposti.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3. La suddetta autorizzazione dovra' essere comunicata alla Provincia.

29. Art. 12, comma 5, L. 21/92
30. D.M. 20.04.1993

5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

6. Il comune, nel cui non e' esercito il servizio di taxi, puo' autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune.[37]

7. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui sia esercito il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.
La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa .
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.[38]

8. I comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovra' avvenire nei luoghi della citta' individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.[39]

Art. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea [40]

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione e' concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 22 -Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I Comuni devono dettare le norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap. I Comuni nell'ambito del regolamento de-

37. Art. 11, comma 5, L. 21/92

38. Art. 11, commi 6 e 7, L. 21/92

39. Art. 14, comma 3, legge 21/92 e quesito al Ministero dei Trasporti del 08.04.97

40. Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art.4,comma 2, della Legge. n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi . A livello regionale tale principio e' stato sancito dalla L. R. n. 1/86 e dalla L. R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.

Art. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni [42]

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.[43]

Art. 27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui art 11, comma. 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24

Art. 28 - Commissione Consultiva [44]

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, cosi' composta:

a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del servizio o dal Segretario Comunale, che la presiede;

b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;

c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge; [45]

d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;[46]

e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

2. Ogni ente od organizzazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.[47]

3. La Commissione dura in carica quattro anni.[48]

42. L'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

43.Art. 6, comma 2, L.R. 24/95

44. Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale e' stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L. R. 27/97.

45. L.R. 27/97

46. L.R. 27/97

47. L.R. 27/97

48. In analogia a quanto previsto dall'art. 5 , comma 5 , della L. R. 24/95

Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo

T.U. 18.06.1931 N. 773 - "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"

Legge 75/1958 : Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Legge n. 230 del 18.04.1962: Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"

Legge n. 118 del 30.03.1971 :(Conversione in legge del D. L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

D.P.R. n. 616 del 24.07.77 : Attuazione della delega di cui all'art. 1 Legge n. 382 del 22.07.75: "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione".

D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art.27 della Legge n.118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

L.egge n 689 del 24.11.1981 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione

Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane.

L.R. n. 1 del 23.01.1986 : Legge generale sui trasporti e sulla viabilita'.

Legge n. 142 del 08.06.1990 - Ordinamento delle autonomie locali.

Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91 : Regolamento di attuazione delle direttive della Comunitá Europea n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Legge n. 21 del 15.01.1992 : "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

D.L. n. 285 del 30.04.1992 : Nuovo codice della strada.

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

ALL. A

CM. 30 X 7

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI.....

STEMMA DEL COMUNE

NOLEGGIO

ALL. B

CM. 17 x 10

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI.....

STEMMA DEL COMUNE

N.C.C.

N. 00